



Deliberazione Giunta Regionale n. 660 del 02/12/2015

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Programmazione Economica e Turismo

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ARTICOLO 73 COMMA 1 LETTERA A DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N 118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014 N 126

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L.R. 30 aprile 2002 n.7 e ss.mm.ii disciplina l'ordinamento contabile della Regione Campania;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivante, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. l'art. 73, del D.lgs n. 118/2011, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1, lettera a), che il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- d. l'art. 73, del medesimo D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 4 che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;
- e. con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;

CONSIDERATO che

- a. l'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 0043343 del 21/01/2014, ha trasmesso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/2013;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposita formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti conseguenziali;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/13, che, definitivamente pronunciandosi in ordine all'appello proposto da questa Amministrazione, lo respinge e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 da dividere in parti uguali tra la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e il Comune di Vibonati;

DATO ATTO che

- a. in esecuzione della sentenza n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013 del Consiglio di stato occorre provvedere a quanto ivi deciso;
- b. il debito complessivo ammonta a € 4.000,00 per spese legali;
- c. la spesa complessiva di € 4.000,00, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D.Lgs 118/2011 è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 4.000,00 derivante dalla predetta sentenza, è certo liquido ed esigibile;

CONSIDERATO che

- a. il Consiglio Regionale con Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2015 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- b. con D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 sono stati approvati il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 e il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- c. nel citato bilancio gestionale sono stati previsti il capitolo 1010 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/4/2002 n. 7)", la cui gestione è stata attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ed il capitolo di spesa 572 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza 51-01", la cui gestione è

stata attribuita alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo;

CONSIDERATO altresì, che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 5 gennaio 2015 n. 1, è autorizzata ad effettuare variazioni del bilancio di previsione mediante prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011;

RITENUTO,

- a. di dover proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D. lgs n. 126/2014 e delle disposizioni attuative stabilite con DGR n. 1731/2006, il Disegno di Legge allegato, per il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di euro 4.000,00 secondo il dettaglio riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- b. di dover prelevare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 5 gennaio 2015 n. 1, in termini di competenza e di cassa l'importo di euro 4.000,00 dal capitolo 1010 della missione 20 programma 01 titolo 1, macroaggregato 110, avente sufficiente disponibilità, per dotare di una somma di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 572 della missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 110;

VISTI

- a. La Legge Regionale n. 7/2002 e s.m.i.
- b. La Legge Regionale n. 1/2015;
- c. La D.G.R. n. 1731/2006;
- d. La D.G.R. n. 47/2015;
- e. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- f. Il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- g. La scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D. lgs n. 126/2014 e delle disposizioni attuative stabilite con DGR n. 1731/2006, il Disegno di Legge allegato, per il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di euro 4.000,00 avanzato dal Comune di Vibonati e dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, secondo il dettaglio riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
2. di prendere atto che la somma totale di € 4.000,00 corrisponde all'importo liquidato con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1, il prelievo in termini di competenza e di cassa dell'importo di euro 4.000,00 dal capitolo 1010 della missione 20 programma 01 titolo 1, macroaggregato 110 iscritto nel bilancio gestionale 2015 per dotare in termini di competenza e di cassa il capitolo 572 della missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 110;
4. di allegare il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- al Consiglio Regionale della Campania;
 - al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - al Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo;
 - all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti;
 - alla Tesoreria Regionale;
 - all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

N. 06277/2013REG.PROV.COLL.
N. 01468/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2012, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Marzocchella, con domicilio eletto in Roma, alla via Poli, n. 29;

contro

Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Sorrentino, con domicilio eletto presso Fabio Altamura in Roma, alla
via Cicerone, n. 60;

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico e Cipe, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

dei finanziamenti a suo tempo concessi per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera in località Oliveto dei Comuni di Vibonati e di Sapri.

La regione appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del *decisum*.

Si sono costituiti in giudizio il CIPE, il Ministero dello Sviluppo economico e il Comune di Vibonati.

All'udienza del 15 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Non coglie nel segno, in primo luogo, il motivo di ricorso con cui parte appellante contesta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La censura è infondata

Secondo il condivisibile orientamento di questo Consiglio (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate (vedi, in materia, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, 29 luglio 2013, n. 17). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca e decadenza, fondati sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione mentre deve

pubblico di erogazione di una sovvenzione economica (Cassazione civile, sez. un., 8 luglio 2008, n. 18630).

2.2. E' infondata anche la seconda censura volta a contestare la statuizione con la quale il Primo Giudice ha ritenuto il provvedimento di revoca affetto dai vizi di difetto motivazionale e di deficienza istruttoria.

In punto di fatto il provvedimento impugnato, prendendo le mosse dal rilievo che, in sede istruttoria, è stata richiesta alla Comunità Montana una dettagliata relazione "circa lo stato di attuazione dell'intervento, le criticità riscontratesi e sulle eventuali azioni messe in atto allo scopo di superarle", conclude che l'ente "non ha fornito esauritivi chiarimenti" e che, di conseguenza, si deve disporre la revoca integrale dei fondi a causa delle "criticità attuative rilevate, tali da impedirne ormai la realizzazione" (nel Resoconto del tavolo dei Sottoscrittori del 2-2-2010 si parla di interventi "caratterizzati da perduranti criticità ormai non più risolvibili e tali da determinarne la sopravvenuta irrealizzabilità").

La Sezione, in adesione alle puntuali osservazioni svolte dal Primo Giudice, deve rimarcare che la determinazione gravata è affetta dalla contestata insufficienza motivazionale in quanto, nonostante le puntuali osservazioni svolte dal RIUP della Comunità Montana (note prot. 5069 e 5070 del 25 settembre 2009), il provvedimento di revoca non spiega le ragioni per cui detti chiarimenti non sono stati ritenuti idonei a superare le criticità attuative originariamente contestate.

dispositivo specificata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00), da dividere in parti uguali tra la Comunità Montana di Bussento Lambro e Mingardo e il Comune di Vibonati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Comune di Vibonati, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Sorrentino, con domicilio eletto presso Fabio Altamura in Roma, alla via Cicerone, n. 60;

Comune Di Sapri, Spa Vd & B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01831/2011, resa tra le parti, concernente revoca del finanziamento relativo a intervento di riqualificazione e recupero ambientale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Cipe e di Comune Di Vibonati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati R. Panariello su delega di A. Marzochella, G. Sorrentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo avverso i provvedimenti con i quali la Regione ha disposto la revoca

afferinarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell'adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all'annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l'interesse pubblico, del provvedimento attributivo.

La Sezione deve convenire con il Primo Giudice che nella specie la determinazione di ritiro è stata adottata non in virtù della ritenuta ricorrenza di un inadempimento da parte del beneficiario ma in ragione di una sopravvenuta valutazione di non rispondenza dello stesso all'interesse pubblico cagionata da criticità e problematiche attuative.

Si deve soggiungere che, in ossequio all'indirizzo assunto dalla Corte di Legittimità, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione, come nella specie, di un investimento produttivo in sede di approvazione di un «patto territoriale», costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell'art. 11, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento

Si deve, al riguardo, rimarcare che nelle note prott. 5069 e 5070 del 25-9-2009 della Comunità montana, si è dato atto dell'adozione di variante urbanistica finalizzata alla proseguibilità dell'intervento espropriativo, mentre, in relazione ai contenziosi già avviati dai privati, si è ipotizzata la possibilità di modifiche progettuali che, mantenendo la funzionalità dell'intervento, soddisfino comunque le esigenze dei privati.

Con nota del 31-5-2010 si è anche data comunicazione dell'approvazione provinciale della variante urbanistica e della conseguente prosecuzione della procedura espropriativa.

Risultano, poi, allegati in giudizio atti e provvedimenti dai quali è desumibile lo svolgimento di attività amministrativa finalizzata alla realizzazione dell'intervento finanziato.

In definitiva, al cospetto dei puntuali chiarimenti tesi ad evidenziare il superamento delle prospettate problematiche urbanistiche, espropriative e operative, l'apodittico riferimento alla non "non esaustività" dei chiarimenti e all' "esistenza di criticità tali da impedire la piena realizzazione dell'intervento" non consente di ricostruire l'*iter* logico che ha condotto all'assunzione delle determinazioni finali e, soprattutto, rivela il mancato svolgimento dell'attività istruttoria necessaria al fine di verificare l'idoneità delle argomentazioni svolte dalla Comunità montana al fine di superare le prospettate criticità.

3. L'appello deve, in definitiva, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE V

CA
1332/11
Avv. P...

Avvocato Difensore:

Marzocchella Angelo

Presso:

Regione Campania Ufficio Di
Rappresentanza

Via Poli, 29 00187 Roma

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 27/12/2013 con il
n. 6277/2013 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 1468/2012

Parti	Avvocati
Regione Campania	Marzocchella Angelo

Contro:

Parti	Avvocati
Comunità Montana Bussento Lambro E Mingardo, ed altri	Sorrentino Giancarlo

Roma, li' 27/12/2013

l'operatore amministrativo

✓
/ 37

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0000482 02/01/2014 10.32
Mitt. : CONSIGLIO DI STATO
Res. : R.G.C. 4 Avvocatura



SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	01	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002				4.000,00		4.000,00			
			Totale Titolo 1 del Programma 03		N. 7).				4.000,00		4.000,00			
		Totale Programma 03 della Missione 20						4.000,00		4.000,00				
		Totale Missione 20						4.000,00		4.000,00				
01	11	1	110	572	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 51-01			4.000,00		4.000,00				
			Totale Titolo 1 del Programma 11					4.000,00		4.000,00				
		Totale Programma 11 della Missione 01						4.000,00		4.000,00				
		Totale Missione 01						4.000,00		4.000,00				
Totale Spese								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE/ DI PARTITA DEBITORIA

Direzione Generale 51 UOD 03

La sottoscritta dott.ssa Roberta Cavalli nella qualità di Dirigente della UOD 51.01.03, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori: Comunità Montana Bussento Lambro Mingardo e Comune di Vibonati;

Oggetto della spesa :Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 118/2011 – Esecuzione

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: debito derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

In data 16/04/2003 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro relativo alle "Infrastrutture di supporto alle attività economiche. Potenziamento dei collegamenti con le aree industriali. Recupero delle aree dismesse".

Con detto accordo, in particolare, si è provveduto, al finanziamento del progetto "Lavori di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera e lungo l'asta fluviale del fiume Bussento" nel territorio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo per un importo complessivo di € 3.012.234,86 nell'ambito del "Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano" che ha assunto, per l'intervento di che trattasi, la qualità di Soggetto Responsabile.

Con il Decreto Dirigenziale n. 282 del 15/09/2005 del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori, in accoglimento della richiesta della Comunità Montana, è stata disposta la suddivisione del progetto in cinque stralci funzionali, tra cui i seguenti interventi:

- PTG-SA/57-A1 – Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare Loc. Oliveto nel Comune di Vibonati – importo: € 1.292.310,47, di cui a carico della Regione € 1.210.038,90;
- PTG-SA/57-A2 – Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare Loc. Oliveto nel Comune di Sapri – importo € 106.771,28, di cui a carico della Regione € 96.597,06.

L'attuazione degli interventi PTG-SA/57-A1 e PTG-SA/57-A2, che interessano un'area nella frazione denominata Villammare ricadente nei comuni di Sapri e di Vibonati (SA), non è stata avviata.

Con nota protocollo n. 964828/2009, la Regione Campania ha proposto, tra l'altro, al Tavolo dei Sottoscrittori la revoca integrale dei fondi statali compresi nell'APQ "Infrastrutture alle attività



Giunta Regionale della Campania

economiche - atto integrativo”, sottoscritto in data 16 aprile 2003, e stanziati a favore della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Il Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani”, “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane” e “Sviluppo Locale”, come si evince dal Resoconto del 2 febbraio 2010, ha condiviso la predetta proposta regionale e ha deciso, in ragione delle criticità confermate nel corso degli anni, anche in attuazione della delibera CIPE 14/06 e s.m.i, l’annullamento e il contestuale de-finanziamento degli interventi citati.

Con i Decreti Dirigenziali nn. 333 e 334 in data 07.06.2010, è stata, quindi, disposta la revoca del finanziamento per la realizzazione degli interventi codice PTG-SA/57-A1 e PTG-SA/57-A2.

Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) con sentenza n. 1831/11 ha accolto il ricorso avanzato dalla Comunità Montana che chiedeva l’annullamento del Decreti Dirigenziali n. 333 e 334 in data 07.06.2010 di revoca dei finanziamenti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013, definitivamente pronunciandosi in ordine all’appello proposto dall’Amministrazione regionale, lo ha respinto e per l’effetto ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 da dividere in parti uguali tra la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e il Comune di Vibonati

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Consiglio di stato n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013.

TOTALE DEBITO: € 4.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

il motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio nell’ art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e nell’art. 73, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 118/2011;
che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
Sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

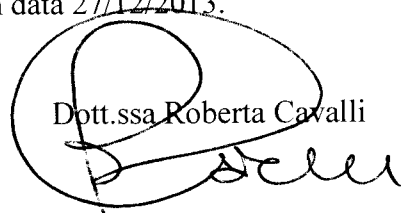
chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e dell’art. 73, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 118/2011 per l’importo complessivo di euro 4.000,00.

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Consiglio di stato n. 6277/13 depositata in data 27/12/2013.

Napoli, 28/09/2015


Dott.ssa Roberta Cavalli

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 4.000,00 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'Autorità Giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla Deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 4.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 4.000,00 dello stanziamento della Missione 01 Programma 11 Titolo 1.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A
AI DISEGNO DI LEGGE**DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEBITO FUORI BILANCIO**

Debito fuori bilancio scaturente da sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/13, che condanna la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 da dividere in parti uguali tra la Comunità Lambro Mingardo e il Comune di Vibonati.

Sorta capitale	4.000,00
Interessi	0,00
Totale debito	4.000,00

Debito fuori bilancio pari 4.000,00

Generalità dei creditori:

Comunità Lambro Mingardo (C.F. 04672600659)

Comune di Vibonati (C.F. 84002580656).

ART. 1, COMMA 1

BENEFICIARI	CAUSALE	TOTALE
Comunità Lambro Mingardo	sorta capitale	2.000,00
Comune di Vibonati	sorta capitale	2.000,00
Totale debito		4.000,00